



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7.6.2007

**LINEE GUIDA E DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI GUIDA
AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA E DI GUIDA TURISTICA SPORTIVA AI SENSI DELLA
L.R. N. 20/2006**

PREMESSA

Il presente documento, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 comma 2 lettere b) e c) della L.R. n. 20/2006 individua i titoli riconosciuti per l'accesso all'esercizio delle professioni turistiche di guida ambientale - escursionistica e di guida turistica - sportiva.

L'obiettivo che si intende perseguire è la riqualificazione dell'offerta turistica professionale, attraverso una formazione specialistica valida. Pertanto per l'accesso alle professioni, in via generale, si richiedono titoli rilasciati da organismi riconosciuti a livello nazionale (CAI, CONI, SSI).

Il presente documento, altresì, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 20/2006, individua le aree tematiche in cui si suddividono i registri degli esercenti le professioni di guida ambientale – escursionistica e di guida turistica - sportiva.

Stante il continuo evolversi delle professioni turistiche, si è proceduto ad un'elencazione delle aree tematiche non rigida, ma flessibile, in grado di adeguarsi all'evolversi delle attività ed alle esigenze legate alla continua evoluzione della domanda e dell'offerta che caratterizzano tale settore. A tal fine l'elencazione delle aree tematiche e dei titoli di accesso potrà essere successivamente integrata con una deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, l'elenco dei titoli validi è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta Regionale.

Con eventuali, successive deliberazioni, potranno altresì essere riconosciuti altri organismi privati da abilitare al rilascio dei titoli richiesti per l'iscrizione ai registri delle professioni turistiche, ancorché di natura privata, purché riconosciuti a livello nazionale.



CAPO I - GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

ART. 1 - DEFINIZIONE DI GUIDA AMBIENTALE – ESCURSIONISTICA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) della L.R. 20/2006 è guida ambientale – escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone, in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche.

L'attività di accompagnamento può essere svolta con i modi, i mezzi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, secondo i principi dell'educazione ambientale e nei limiti dell'attività consentita, con esclusione dei percorsi che presentano difficoltà di secondo grado e delle funzioni ricomprese in tutto o in parte nel profilo di altre figure professionali.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro degli esercenti la professione di guida ambientale - escursionistica, l'interessato, al fine di ottenere il relativo riconoscimento in sede di iscrizione al registro medesimo, dovrà specificare la eventuale specializzazione in suo possesso.

Costituisce titolo per il riconoscimento della eventuale specializzazione, il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, lettera b).

Non rientrano in ogni caso, nella categoria di guida ambientale - escursionistica i professionisti che esercitano attività di particolare difficoltà, poste su terreni innevati, rocciosi o di particolare acclività, ed in ogni caso di quelle che richiedono l'utilizzo di particolari attrezzature, e la conoscenza di particolari tecniche.

ART. 2 - REQUISITI ABILITATIVI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Ai fini dell'iscrizione nel registro di guida ambientale-escursionistica, ai sensi dell'art. 5 lettera b) della L.R. n. 20/2006, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche agrarie e forestali, più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'art.7 della L.R. 20/2006.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. Oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, più tre mesi effettivi di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'art.7 della L.R. 20/2007, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.

ART. 3 - TITOLI RICONOSCIUTI AL FINE DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA GUIDA AMBIENTALE - ESCURSIONISTICA

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2006, sono riconosciuti ai fini dell'accesso alla professione di guida ambientale escursionistica i seguenti titoli:

- a. titolo di accompagnatore di escursionismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità escursionistiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine o dalla Società Speleologica Italiana o dalla A.I.G.A.E. o altro titolo equipollente;
- b. titolo di operatore naturalistico nazionale certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità ambientali e naturalistiche della Sardegna;
- c. corsi di formazione professionale di almeno 600 ore riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna (e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione europea) diretti allo svolgimento della specifica attività di guida ambientale-escursionistica;
- d.

CAPO II – GUIDA TURISTICA SPORTIVA

ART. 4 - DEFINIZIONE DI GUIDA TURISTICA -SPORTIVA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 20/2006 è guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche e/o di particolari attrezzature.

ART. 5 - SPECIALIZZAZIONI GUIDA TURISTICA - SPORTIVA



Si individuano le seguenti specializzazioni di guida turistico sportiva:

- a) GUIDA TURISTICA MONTANA: chi per professione illustra le caratteristiche di percorsi circuiti e camminate in aree montane, introducendo ed utilizzando elementi di alpinismo, roccia e/o arrampicata, nel corso di visite guidate, in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone.
- b) GUIDA TURISTICA SPELEOLOGICA: chi per professione accompagna, attraverso l'utilizzo di particolari attrezzature, persone singole o gruppi di persone in grotte, cavità, pozzi, aree sotterranee anche urbane, illustrandone le peculiarità geologiche e naturalistiche e assicurandone la necessaria assistenza tecnica.
- c) ISTRUTTORE ED ACCOMPAGNATORE PER LE ATTIVITA' CICLOTURISTICHE: chi, per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica delle attività ciclistica su strada asfaltata o su percorsi fuori strada, limitatamente alle specializzazioni delle quali è in possesso, così come indicato del registro delle professioni.
- d) ISTRUTTORE DI SPORT ACQUATICI: chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica delle attività di nuoto, sci nautico, surf, vela, windsurf, kitesurf, canoa, moto d'acqua, limitatamente alle specializzazioni delle quali è in possesso, così come indicato del registro delle professioni.
- e) ISTRUTTORE ED ACCOMPAGNATORE PER LE ATTIVITA' EQUESTRI: chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone l'equitazione e chi assiste ed accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni a cavallo.
- f) OPERATORI SUBACQUEI: tale categoria, disciplinata dalla Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo), si suddivide in due sottocategorie:
 - Istruttore subacqueo: chi in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
 - Guida subacquea: chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

ART. 6 - REQUISITI ABILITATIVI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA SPORTIVA

L'iscrizione nel registro della guida turistica sportiva è consentita a chi possiede i seguenti requisiti minimi: titoli rilasciati da organismi riconosciuti più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 20/2006, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.

ART. 7 - TITOLI RICONOSCIUTI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI GUIDA TURISTICA - SPORTIVA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. c, sono riconosciuti titoli validi ai fini dell'iscrizione nel registro di guida turistica sportiva, distinguendo le varie specializzazioni, i titoli di seguito riportati:

A) Per l'accesso all'esercizio della professione di Guida montana:

- titolo di istruttore di alpinismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità orografiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine o dalla Società Speleologica Italiana;
- titolo conseguito a seguito di corso di formazione professionale di almeno 600 ore riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L. R. 1 giugno 1979, n. 47;
- titolo di Tecnico di Soccorso Alpino, Tecnico di Elisoccorso, Tecnico di Soccorso speleologico, Tecnico di soccorso in forra o superiore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, con appartenenza al Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna.

B) Per l'accesso all'esercizio della professione di Guida speleologica:

- Titolo di istruttore di speleologia certificato dal Club alpino italiano, con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Oppure titolo di istruttore di tecnica speleologica certificato dalla Società speleologica italiana, con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna;
 - Titolo di Tecnico di Soccorso Alpino, Tecnico di Elisoccorso, Tecnico di Soccorso speleologico, Tecnico di soccorso in forra o superiore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, con appartenenza al Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna.
- C)** Per l'accesso all'esercizio della professione di Istruttore ed accompagnatore per le attività cicloturistiche:
- c1) ciclismo su strada: titolo di guida cicloturistica rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana;
 - c2) ciclismo fuori strada: titolo di maestro di mountain bike rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana;
- D)** Per l'accesso all'esercizio della professione di **Istruttore di sport acquatici**:
- d1) nuoto: titolo di istruttore federale di nuoto, certificato dalla Federazione italiana nuoto (FIN), affiliata al CONI;
 - d2) sci nautico: certificato dalla Federazione italiana sci nautico (FISN), affiliata al CONI;
 - d3) surf: certificato dalla Federazione italiana surf (FISURF), riconosciuta dal CONI come disciplina sportiva associata;
 - d4) vela: certificato dalla Federazione italiana vela (FIV), affiliata al CONI;
 - d5) windsurf: certificato dalla Federazione italiana vela (FIV), affiliata al CONI;
 - d6) kitesurf: certificato dalla Federazione kitesurf italiana (FKI), in fase di riconoscimento dal CONI come disciplina sportiva associata;
 - d7) canoa: certificato dalla Federazione italiana canoa e kayak (FICK), affiliata al CONI;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d8) moto d'acqua: certificato dalla Federazione italiana motonautica (FIM), affiliata al CONI;
- E)** Per l'accesso all'esercizio della professione di **istruttore e accompagnatore per attività equestri**
- titolo di istruttore federale di sport equestri certificato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE).
- F)** Per l'accesso all'esercizio delle professioni di **operatori subacquei (istruttore subacqueo e guida subacquea)** si applica la L.R. 26 febbraio 1999 n.9, alla cui Legge si rimanda per l'integrale disciplina.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRI

ART. 8 - REGISTRI: SUDDIVISIONE IN AREE TEMATICHE

I registri sono suddivisi in aree tematiche, in relazione alle specializzazioni riconosciute per le singole professioni turistiche.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 20/2006 il registro di guida sportiva è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

1. Guida montana;
2. Guida speleologica;
3. Istruttore ed accompagnatore per le attività cicloturistiche;
4. Istruttore di sport acquatici;
5. Istruttore e accompagnatore per attività equestri;
6. Operatori subacquei.

L'area tematica di istruttore ed accompagnatore per le attività cicloturistiche si suddivide nelle seguenti ulteriori sottocategorie:

- a. Ciclismo su strada;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. Ciclismo fuori strada;

L'area tematica di istruttore di sport acquatici si suddivide nelle seguenti ulteriori sottocategorie: _

- a. Nuoto;
- b. Sci nautico;
- c. Surf;
- d. Vela;
- e. Windsurf;
- f. Kitesurf;
- g. Canoa;
- h. Moto d'acqua.

L'area tematica di operatori subacquei si suddivide nelle seguenti ulteriori sottocategorie:

- a. Istruttore subacqueo;
- b. Guida subacquea.

Gli esercenti le professioni turistiche sono iscritti nelle specifiche aree tematiche per il quale posseggono i requisiti richiesti.

Le aree tematiche, nonché i titoli di accesso, in relazione all'evoluzione delle professionalità turistiche potranno essere integrati con successiva deliberazione di Giunta, previo parere della Commissione Consiliare competente per materia.

Per la disciplina di guida subacquea e istruttore subacqueo si richiama integralmente la disciplina di cui alla L.R. 9/1999.